

## ***La sospensione dell'avv. Natoli, membro laico del CSM, ex art. 37 L. n. 195/1958***

***Uno strumento a tutela dell'esercizio indipendente e imparziale delle funzioni di consigliere***

*Olimpia Monaco*

***Sommario: 1. Sintesi della vicenda.- 2. La difesa della cons. avv. Rosanna Natoli.- 3. La normativa rilevante.- 4. Considerazioni conclusive.- 5. Il modello di codice di condotta approvato dall'ENCJ.***

### ***1. Sintesi della vicenda***

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del plenum dell'11 settembre u.s. votava la sospensione dell'avv. Rosanna Natoli, dalla carica di membro laico del Consiglio. Ventidue sono stati i voti espressi, a scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 6 della L. 195/1958, a favore della sospensione, sei i voti contrari e due le schede bianche.

In apertura della seduta, il Vicepresidente del Consiglio Superiore, avv. Fabio Pinelli, dava lettura della relazione del Comitato di Presidenza posta a fondamento della richiesta di votazione della sospensione, ricostruendo preliminarmente la vicenda d'interesse.

Nella relazione<sup>1</sup> si dava atto del fatto che il sedici luglio 2024, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, composta, tra gli altri, dalla consigliera Natoli, celebrava il procedimento disciplinare n. 46/2016 nei confronti della dott.ssa Maria Fascetto Sivillo, definito con sentenza di assoluzione ex articolo 3 bis del d. lgs. n. 109/2006. Immediatamente dopo l'assunzione di tale decisione, la sezione disciplinare trattava la procedura camerale n. 146/2017 nei confronti della stessa magistrata che, in tale sede, rappresentava alla Sezione di avere incontrato uno dei giudici disciplinari, ovvero la consigliera Natoli, presso il suo studio legale di Paternò il 3 novembre 2023 e di avere discusso con lei delle procedure disciplinari pendenti a suo carico presso l'Organo di governo autonomo della magistratura. L'avv. Carlo Taormina, difensore di fiducia della incolpata, depositava quindi la riproduzione fonografica e relativa trascrizione del menzionato colloquio.

---

<sup>1</sup> La trascrizione integrale della relazione è reperibile sul sito di radio radicale alla data del Plenum dell'11 settembre 2024.

Con nota dello stesso 16 luglio 2024, trasmessa il giorno successivo, il presidente della sezione disciplinare inviava gli atti al Procuratore della Repubblica di Roma. Lo stesso giorno, la consigliera Natoli rassegnava le dimissioni da componente della sezione disciplinare.

Il Vicepresidente sottolineava, inoltre, che nel lasso di tempo compreso tra la data del presunto incontro di cui si è detto (3 novembre 2023) ed il 16 luglio 2024 (data della udienza), la consigliera Natoli aveva continuato ad esercitare le funzioni di giudice disciplinare in tutte le procedure pendenti a carico della dott.ssa Fascetto Sivillo (in particolare, nei procedimenti n. 94/2014 all'udienza del 19 marzo 2024 e n. 46/2016 all'udienza del 27 febbraio, 21 maggio, 23 maggio, 16 luglio 2024, nel procedimento camerale 146/2017 all'udienza del 13 giugno e 16 luglio 2024). Dava, infine, atto che il 30 luglio 2024, il Procuratore della Repubblica di Roma aveva comunicato al Consiglio Superiore l'avvenuta iscrizione a modello 21, nell'ambito del procedimento penale n. 32813/2024, della consigliera Natoli per i reati di cui agli artt. 323 e 326 c.p.

Evidenziata quindi la violazione da parte della predetta consigliera dei doveri di imparzialità e terzietà propri della funzione del giudice disciplinare, anche alla luce della partecipazione al collegio giudicante nelle udienze celebrate dopo l'interlocuzione privata avvenuta con la dott.ssa Fascetto Sivillo e documentata dalla fonoregistrazione di cui si è detto, il Plenum procedeva a votare la proposta di sospensione facoltativa della consigliera dalla carica di consigliere del Consiglio Superiore, conclusasi nel senso già sopra ricordato<sup>2</sup>.

## ***2. La difesa della consigliera avv. Rosanna Natoli***

La consigliera Natoli, nel corso del Plenum dell'11 settembre u.s., presa la parola dopo la relazione del Vicepresidente, rammentava preliminarmente di essersi astenuta dalla trattazione del procedimento n. 146/2017 a carico della dott.ssa Fascetto Sivillo, nel corso della udienza camerale del 16 luglio 2024 e di avere presentato le dimissioni dalla Sezione disciplinare immediatamente dopo detta udienza.

Contestava, poi, la condotta della Procura di Roma sotto diversi profili: l'avviso di garanzia veniva notificato in data 29 luglio 2024 con l'invito a rendere interrogatorio, fissato per il successivo 31 luglio, senza il rispetto dei termini a comparire; tanto l'iscrizione nel registro degli indagati, quanto la notifica dell'avviso di garanzia erano, poi, avvenuti sulla base del contenuto di una *pen drive* consegnata dalla dott.ssa Fascetto Sivillo otto mesi dopo

---

<sup>2</sup> La sospensione dalla carica di consigliere, fondata sulla pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso, ha necessaria natura provvisoria, essendo la sorte del provvedimento in questione incisa dalla evoluzione del procedimento, con la conseguente problematica gestione formale della condizione del consigliere sospeso.

l'incontro avvenuto a Paternò e di una trascrizione effettuata da un consulente, senza il rispetto delle dovute formalità; la Procura di Roma riteneva radicata la sua competenza territoriale sulla base della prospettazione del reato di abuso di ufficio, abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. b) della L. n. 114/2024, laddove la competenza era della Procura di Catania, stante lo svolgimento del colloquio a Paternò.

La consigliera rilevava, poi, la non configurabilità del reato di violazione del segreto della camera di consiglio, in mancanza dei presupposti di legge.

Rispetto al procedimento di sospensione, lamentava di non avere avuto la possibilità di conoscere preventivamente il contenuto della relazione del Comitato di Presidenza. Sottolineava, inoltre, che l'art. 37 della L. n. 158/1958 è una norma di garanzia dell'autonomia e indipendenza dei membri del Consiglio Superiore e che è stata la Procura di Roma a minare detta autonomia per il tramite dell'avviso di garanzia di cui si è detto, basato su un atto di parte, ovvero la registrazione dell'incontro, rispetto al quale non era stato compiuto dalla Procura di Roma alcun accertamento investigativo. L'art. 37, secondo la tesi della consigliera, presuppone, inoltre, l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero procedente, non esistendo, ai sensi dell'art. 78 c.p.p., nella versione vigente al momento della emanazione della L. n. 158, alcuna distinzione tra l'indagato e l'imputato.

Rilevava, da ultimo, che l'art. 335 bis c.p.p., introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, esclude che un soggetto possa esser pregiudicato per il solo fatto di essere iscritto nel registro degli indagati.

### ***3. La normativa rilevante***

In disparte il merito della vicenda che ha condotto alla sospensione della consigliera Natoli - sulla quale la stessa interessata, pur ammettendo l'incontro con la dott.ssa Fascetto Sivillo, non ha preso posizione, rinviando alla sede giudiziaria la propria difesa - deve evidenziarsi innanzitutto che la sospensione è stata disposta, come si è già anticipato, in base all'art. 37 della L. n. 195/1958 e all'art. 9, comma 2<sup>3</sup> 1 del regolamento interno del Consiglio Superiore<sup>4</sup>.

La norma, nella sua versione originaria, aveva un contenuto più scarno dell'attuale, prevedendo un'ipotesi di sospensione obbligatoria dalla carica di consigliere, valida, per i soli componenti togati, per il caso in cui questi ultimi fossero *“sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo”* e *“a*

---

<sup>3</sup> Nei casi previsti dall'art. 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il Consiglio delibera in ordine alla declaratoria di sospensione o di decadenza sulla base di una relazione del Comitato di Presidenza.

<sup>4</sup> Regolamento Interno approvato con deliberazione del 26 settembre 2016, aggiornato con le modifiche apportate con deliberazione del 12 gennaio 2023 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023, anno 164°, n. 13 Serie generale, Parte I. Tabella A aggiornata con Decreto del Vicepresidente del 13 ottobre 2016

*procedimento disciplinare*”, specificando infine che “*I magistrati componenti del Consiglio Superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare*”.

La vigente versione dell’art. 37 è invece frutto delle rilevanti modifiche introdotte dall’art. 6 della legge n. 1/1981 e prevede, al primo comma, una sospensione facoltativa dalla carica di consigliere per il caso in cui i componenti del Consiglio Superiore siano “*sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo*”. La disposizione si applica dunque ora, in conformità al dato letterale, a tutti i consiglieri, togati e laici, come è reso evidente sia dalla modifica della rubrica, originariamente recante “Sospensione e decadenza dei componenti magistrati” ed ora genericamente riferita alla “Sospensione e decadenza”, sia dal riferimento nel corpo della disposizione ai consiglieri e non più ai consiglieri magistrati.

Il tenore della disposizione in commento appare, poi, nel merito piuttosto chiaro, avendo il legislatore ancorato l’operatività della sospensione ex art. 37, comma 1 L. n. 195/1958, alla ricorrenza di due soli elementi: la qualità di consigliere in capo al soggetto sottoposto alla procedura di sospensione e la pendenza a suo carico di un procedimento penale per un delitto non colposo.

Quanto a questo secondo presupposto, pare da escludersi che per l’operatività della sospensione ex art. 37 sia necessaria la previa assunzione da parte del consigliere superiore della qualità di imputato, valorizzando il fatto che la L. n. 195/1958 è stata adottata quando il codice di procedura penale non prevedeva una differenziazione tra l’indagato e l’imputato e tra procedimento e processo<sup>5</sup>.

Ed invero, al fine di interpretare correttamente la norma *de qua* occorre tenere conto che la stessa, per come modificata dal legislatore del 1981, contiene una graduazione degli strumenti da adottare a tutela dell’esercizio imparziale delle funzioni di consigliere superiore, prevedendo: la sospensione facoltativa dalla carica quando penda un procedimento penale a carico del consigliere per un delitto non colposo; la sospensione di diritto quando nei suoi confronti emerga un *quid pluris*, ovvero sia emesso un ordine o un mandato di cattura, o ne sia convalidato l’arresto per qualsiasi reato e dunque quando siano già emersi a carico del consigliere indizi di reità tali da consentire l’adozione di uno dei citati provvedimenti da parte del pubblico ministero o del giudice; la decadenza di diritto dalla carica, se i consiglieri

---

<sup>5</sup> R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399, art. 78 (Assunzione della qualità di imputato) Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell’Autorità giudiziaria, è posto in stato d’arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato. Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all’imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell’istanza è indicato come reo, o risulta indiziato di reità.

sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo e, per i consiglieri magistrati, se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento. Il legislatore ha dunque prefigurato una scala di provvedimenti da assumere, nell'ambito della quale, la sospensione facoltativa dalla carica rappresenta ovviamente un *minus* rispetto alla sospensione obbligatoria e alla decadenza di diritto.

Se il legislatore ha previsto che operi la sospensione di diritto dalla carica per il consigliere nei cui riguardi siano disposte misure (emissione di un ordine o mandato di cattura, ovvero di convalida dell'arresto) comunque adottabili prima dell'esercizio dell'azione penale, ovvero durante la fase delle indagini preliminari, è ragionevole ritenere che la sospensione facoltativa possa essere disposta quando il consigliere abbia acquisito la qualità di indagato.

Trattandosi di una forma di sospensione facoltativa, espressione dunque di una scelta operata da parte dell'Organo di Governo autonomo, spetterà ovviamente a quest'ultimo, nella composizione plenaria, valutare l'effettiva ricorrenza di elementi di gravità tale da suggerire l'adozione di un provvedimento così pregnante.

D'altra parte, la predetta interpretazione della norma nel senso della possibilità di applicare la sospensione facoltativa anche per la mera pendenza di un procedimento penale, appare maggiormente rispettosa delle delicate funzioni svolte dal consigliere superiore che, quale membro dell'Organo di governo autonomo della magistratura, incaricato dal Costituente di presidiare i valori dell'indipendenza ed autonomia della stessa, deve tenere, a sua volta, una condotta rispettosa di tali principi, così da non menomare la fiducia della collettività in detta Istituzione e in quei valori.

Nel bilanciamento fra opposti interessi – rappresentati, da un lato, dal diritto del consigliere a mantenere la carica fino all'intervento di un accertamento giudiziale sulla sua eventuale effettiva responsabilità per l'ipotesi delittuosa contestatagli, e dall'altro, dall'interesse pubblico allo svolgimento imparziale delle funzioni di consigliere superiore e di quelle di giudice disciplinare - può ben essere ritenuto prevalente il secondo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Idoneo a tutelare la posizione del consigliere soggetto alla procedura di sospensione, è poi il complesso delle garanzie procedurali individuate dal legislatore in suo favore: la sospensione può essere, infatti, disposta solo al raggiungimento, con votazione segreta, della elevata maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Quanto alla possibilità che l'introduzione dell'art. 335 bis c.p.p. ad opera dell'art. 15, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2022 possa avere modificato il quadro descritto, abrogando tacitamente l'art. 37 della L. 195/1958, deve rilevarsi innanzitutto la specialità delle norme dettate con la

L. n. 195/1958, ai sensi dell'art. 108 Cost., per disciplinare la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore. A ciò si aggiunga che il d.lgs. n. 150 ha modificato il codice di procedura penale in molte parti ed in modo assai incisivo, dedicando un intero titolo, il VI, alle norme transitorie, finali e alle abrogazioni, non intaccando in alcun modo l'art. 37, che è dunque rimasto inalterato nel suo contenuto.

In ogni caso, anche a prescindere da quanto appena rilevato, non può sostenersi che l'art. 335 bis c.p.p. precluda l'applicazione della sospensione di cui all'art. 37 L. 195/1958 nei riguardi del consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo. Ed infatti, lo stesso legislatore delegato, consapevole delle criticità della disposizione e della possibile necessità che la condizione di indagato possa comunque assumere rilievo per l'autorità civile o amministrativa procedente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e delle specifiche determinazioni da assumere ha specificato, nella relazione illustrativa del decreto, che anche ove non ricorra la deroga al principio della irrilevanza della iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., disciplinata dall'art. 110 quater disp. att. c.p.p. (quando l'indagato sia sottoposto ad una misura cautelare personale o il P.M. abbia esercitato l'azione penale) *“l'autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.”*.

Nel caso di interesse, come sembra emergere dalla relazione illustrata dal Vicepresidente in apertura della seduta plenaria dell'11 settembre u.s., il Consiglio ha ritenuto di dover apprezzare non l'iscrizione formale della consiglieria nel registro degli indagati in sé considerata, ma l'elemento informativo dell'incontro avvenuto tra la stessa e la dott.ssa Fascetto Sivillo, ammesso dall'Avv. Natoli e quello relativo al persistente esercizio, in diverse udienze, delle funzioni disciplinari nel periodo successivo al predetto incontro e fino al 16 luglio 2024 nei procedimenti a carico della magistrata.

Si rappresenta, da ultimo, con riferimento al tema della competenza, che all'esito dell'abrogazione da parte dell'art. 1 comma 1, lett. b) della L. n. 114/2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024, del reato di cui all'art. 323 c.p., la competenza per il restante reato di cui all'art. 326 c.p. dovrebbe essere radicata in capo alla Procura di Catania, cui la Procura di Roma dovrebbe pertanto trasmettere gli atti del procedimento. In merito, alcune fonti giornalistiche riportano la notizia che detta trasmissione sarebbe già avvenuta.

#### ***4. Considerazioni conclusive***

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come la sospensione facoltativa ex art. 37 L. 195/1958 sia stata configurata dal legislatore come

uno strumento posto a tutela dell'esercizio imparziale delle funzioni di consigliere dell'Organo di Governo autonomo della magistratura, dovendosi ritenere la circostanza che un consigliere superiore sia indagato per un delitto non colposo, un dato idoneo astrattamente a ledere la credibilità della Istituzione e dunque a minarne anche la funzionalità. Gravava dunque sul Consiglio Superiore nel caso di specie l'obbligo di vagliare in concreto l'accaduto ed il materiale informativo a sua disposizione, assumendo, come poi è avvenuto, le determinazioni necessarie alla tutela dell'immagine del Consiglio e delle delicate funzioni svolte dai consiglieri.

Da quanto risulta, il "caso" della consigliera Natoli rappresenta la prima occasione nella quale la sospensione facoltativa disciplinata dall'art. 37 L. n. 195/1958 ha trovato applicazione. Nei recenti fatti che hanno interessato durante la scorsa consiliatura alcuni ex consiglieri togati - che avevano assunto condotte disciplinarmente rilevanti e, in due casi, anche penalmente, emerse nell'ambito di un procedimento penale a carico di un altro ex consigliere - gli stessi si sono dimessi, così che non si è mai aperto alcun dibattito sugli istituti disciplinati dall'art. 37 e sulla loro possibile applicazione in quelle ipotesi.

Vi sono, inoltre, alcuni risalenti casi nei quali, però non si pervenne alla sospensione dei consiglieri.

Il primo è quello relativo ad un membro laico del Consiglio Superiore, il prof. Ugo Zilletti, eletto Vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura dopo l'uccisione del prof. Vittorio Bachelet, coinvolto nella indagine sulla Loggia P2 e raggiunto da una informazione di garanzia.

Il prof. Zilletti presentò all'epoca le proprie dimissioni ed il *Plenum*, nella seduta del 27.4.1981, presieduta dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, le ratificò e nominò quale successore alla vicepresidenza il prof. Giovanni Conso, così che, in quella ipotesi, non fu nemmeno avviata la procedura per la sua eventuale sospensione facoltativa dalla carica, ai sensi dell'art. 37 citato, appena modificato dalla L. n. 1/1981.

Fu, invece, discussa in Plenum la possibile sospensione di sei componenti del Consiglio imputati dalla Procura di Roma per interesse privato in atti d'ufficio e indiziati di calunnia a seguito della denuncia presentata contro ignoti dal sen. Vitalone, per la delibera consiliare che non lo aveva promosso a magistrato di Cassazione. In questo caso, nella seduta del 3 febbraio 1983, l'Assemblea plenaria deliberò di non sospendere i predetti componenti, ritenendo che i comportamenti loro contestati integrassero in realtà condotte espressione di un libero convincimento personale.

Deve in ogni caso rilevarsi che la questione della indipendenza ed imparzialità dei consiglieri, togati e laici, del Consiglio Superiore è stata negli ultimi anni particolarmente sentita dal legislatore. Ed infatti, il nuovo art. 1 della L. n. 195/1958, modificato dalla L. n. 71/2022 specifica adesso che

“All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza”.

La norma, modificata dopo il c.d. scandalo dell'Hotel Champagne – che, come già ricordato, ha coinvolto alcuni ex consiglieri togati ed alcuni politici - ha inteso richiamare l'attenzione sulla necessità che le funzioni in seno al Consiglio Superiore siano esercitate da tutti i membri, laici e togati, in piena autonomia, senza influenze esterne di qualsiasi natura.

A tutela del libero esercizio delle funzioni di consigliere, l'art. 32 bis della stessa L. n. 195/1958, già prevedeva, invece, che i componenti del Consiglio non possano rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni concernenti l'oggetto della discussione, mentre l'art. 33 allo scopo di evitare che l'immagine di imparzialità ed indipendenza del consigliere potesse essere offuscata, individuava ed individua i casi di incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di consigliere e le cariche politiche, l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di attività commerciali.

I valori d'imparzialità ed indipendenza assumono, inoltre, una connotazione ancor più stringente quando il consigliere superiore svolga le funzioni di giudice disciplinare, stante la natura pacificamente giurisdizionale dell'attività esercitata dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore<sup>6</sup>.

In questo caso, infatti, l'incolpato può ricusare il collegio giudicante nel caso in cui ritenga sussistente un difetto d'imparzialità e d'indipendenza e gli stessi giudici sono tenuti ad astenersi quando non siano in grado di svolgere le proprie funzioni in modo indipendente ed imparziale.

##### ***5. Il modello di codice di condotta approvato dall'ENCJ***

Anche in seno all'Unione europea, tenuto conto delle iniziative legislative adottate negli ultimi anni da alcuni Stati membri (ad esempio, Polonia e Ungheria) nei confronti della magistratura, allo scopo di limitarne l'autonomia ed indipendenza, è stata avvertita la crescente necessità di promuovere detti valori, individuando degli *standards* che devono caratterizzare la magistratura e gli Organi di governo autonomo della stessa.

Per questa ragione, l'ENCJ (*European Network of Councils for the judiciary*) ovvero la rete europea dei Consigli di giustizia, nella seduta del 9.6.2023 ha approvato il modello di codice di condotta per i membri di detti organi, nel quale grande risalto è stato dato proprio ai principi di esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni di consigliere, indicando i comportamenti doverosi. A tale imponente lavoro ha partecipato attivamente anche il Consiglio Superiore della Magistratura italiana che, infatti, già nella seduta plenaria del 31.5.2023 aveva manifestato la convinta adesione a quel

---

<sup>6</sup> Si vedano, tra le altre, Corte Cost. n. 497 del 16.11.2000 e Cass. Sez. Un. n. 11964 del 31.5.2011

modello di comportamento del consigliere, approvando all'unanimità il documento frutto dei lavori condotti dall'ENCJ.

Tra i valori di riferimento cristallizzati nel predetto codice, un ruolo centrale occupano l'integrità (che comprende il dovere di probità, dignità e onore), l'indipendenza (intesa come necessità che il consigliere sia libero da influenze, interne ed esterne, che compromettano o possano essere viste come compromettenti l'adempimento di tali doveri) e l'imparzialità (intesa sia come oggettiva imparzialità, sia come apparenza d'imparzialità da manifestare durante l'intero processo in cui vengono assunte delle decisioni, nel contenuto delle decisioni e nel modo in cui tali decisioni vengono portate a conoscenza dell'opinione pubblica).

A prescindere dall'adozione da parte del Consiglio Superiore, sulla scorta delle indicazioni dell'ENCJ, di un codice etico del consigliere, non può che auspicarsi che, come ricordato dal Presidente Mattarella il 16 aprile 2024 in occasione della intitolazione del palazzo, sede del Consiglio Superiore, a Vittorio Bachelet, sia forte in capo ai consiglieri la consapevolezza del fatto che il ruolo che si assume quali componenti del Consiglio rappresenta una funzione di garanzia e in ogni momento di grande responsabilità per l'equilibrio fra i poteri costituzionali. I Componenti del Consiglio, ha ricordato il Presidente, si distinguono soltanto per la loro provenienza, ma hanno le medesime responsabilità nella gestione della complessa attività consiliare e sono chiamati, laici e togati, a svolgere il loro mandato senza doversi preoccupare di ricercare consenso per sé o per altri soggetti, interpretando anch'essi, con doverosa piena indipendenza da ogni vincolo, un ruolo fondamentale nel funzionamento del nostro sistema costituzionale.